

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 265/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/CGF – RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortunato Prof. Vincenzo, Conte Prof. Emanuele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio-Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTITUDO COSENZA/ACICATENA DEL 9.9.2007 ((Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007)

Con atto del 22.9.2007 la società A.C.R.D. Acicatena Calcio preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007 seguito gara Fortitudo Consenta/Acicatena del 9.9.2007.

Con successivo atto del 27.9.2007 proponeva, a mezzo raccomandata, motivi di reclamo, inviati in pari data alla controparte.

Il reclamo è inammissibile per tardività.

Giova ricordare che il ricorso avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, deve essere prodotto entro 7 giorni da quello successivo alla pubblicazione stessa, 19.9.2007, e quindi entro il 26.9.2007; essendo stato spedito l’ottavo giorno è da considerarsi tardivo come eccepito anche dalla controparte Fortitudo Cosenza nelle controdeduzioni inviate alla C.G.F., quindi ne è precluso l’esame di merito.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dalla A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI FONTANA FRANCESCO E NENADOVIC STEFAN, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 6 del 25.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico, con decisione pubblicata sul Com.

Uff. n. 6 del 25.9.2007 ha inflitto ai calciatori Fontana Francesco e Nenadovic Stefan - tesserati in favore della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. - la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per fatti occorsi a seguito della gara Monza Brianza/Legnano del 23.9.2007.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.9.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S. le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'AMMENDA DI EURO 10.000,00 AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO E DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO, SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 26.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007 ha inflitto a carico di tesserati della compagine piemontese le seguenti sanzioni:

- ammenda € 10.000,00 al signor Novellino Walter Alfredo;
- ammenda € 5.000,00 al signor Ienca Massimo,

per fatti occorsi a seguito della gara Parma/Torino del 26.9.2007.

Avverso tale provvedimento la società Torino F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.9.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CRIVELLARI LUCA, SEGUITO GARA DARFO BOARIO/TRENTO CALCIO 1921 DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

La società Trento Calcio 1921 S.p.A. ha impugnato davanti alla C.G.F. la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007) in riferimento alla squalifica inflitta al suo tesserato Luca Crivellari per n. 3 giornate.

I motivi della decisione impugnata consistono nell'aver colpito, a gioco fermo, con una testata un avversario "senza, tuttavia, avergli procurato alcun danno fisico" durante la gara Darfo Boario/Trento Calcio 1921 tenutasi il 23.9.2007.

Il ricorso è stato esaminato all'udienza del 5.10.2007 alla quale nessuna è comparso per la società ricorrente .

Il ricorso è infondato.

Dagli atti i fatti materiali contestati posti a base della decisione del Giudice Sportivo risultano pienamente confermati. Il signor Crivellari, come del resto il suo avversario signor Longo Federico, si sono colpiti reciprocamente con una testata senza farsi del male.

Il Collegio ha ritenuto di sentire telefonicamente il signor Guglielmi Alessandro, arbitro della gara, che ha confermato l'accaduto chiarendo che effettivamente l'atto è stato effettuato da entrambi i giocatori con violenza ancorché senza procurarsi danni fisici.

Tutto ciò premesso il Collegio ritiene di confermare la decisione del Giudice Sportivo (tre giornate di squalifica) nei confronti del tesserato appartenente alla società ricorrente (la squalifica di pari durata inflitta al tesserato della Darfo non è stata impugnata).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Trento Calcio 1921 S.p.A. di Trento e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Conte Prof. Emanuele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio-Segretario.

5. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MADASCHI ADRIAN ANTONY, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Gubbio/Portogruaro Summaga del 30.9.2007, valevole per il Campionato di Serie C2, Stagione Sportiva 2007/2008, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007, ha inflitto al calciatore Adrian Anthony Madaschi, tesserato in favore della società Portogruaro Summaga, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, per aver commesso "*un atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco*".

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 37, comma 7 con procedura d'urgenza, C.G.S., la società Portogruaro Summaga, la quale ha sostenuto che il proprio tesserato non ha tenuto la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo, allegando due supporti video sui quali sono state registrate le immagini relative al fatto in questione. Per tale motivo ha chiesto l'annullamento della sanzione comminata al calciatore Adrian Anthony Madaschi.

Alla riunione tenutasi in data 5.10.2007, questa Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo debba essere rigettato per l'inammissibilità dell'unico mezzo di prova prodotto dalla reclamante.

Ed invero, ai sensi dell'art. 35, comma 1.3., C.G.S., per quel che qui interessa, l'Organo di Giustizia Sportiva può valutare le riprese televisive relative alla gara oggetto del giudizio solo quando le stesse dimostrino "*fatti di condotta violenta...non visti dall'arbitro*".

Nel caso di specie, invece, il mezzo di prova televisivo dimostra alcun fatto non visto dall'arbitro, atteso che il calciatore è stato espulso su segnalazione dell'assistente del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIARDINA SALVATORE, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Gubbio/Portogruaro Summaga del 30.9.2007, valevole per il Campionato di Serie C2, Stagione Sportiva 2007/2008, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007, ha inflitto al calciatore Salvatore Giardina, tesserato in favore della società Portogruaro Summaga, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, per aver tenuto un "*comportamento offensivo verso l'arbitro*".

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 37, comma 7 con procedura d'urgenza, C.G.S., la società Portogruaro Summaga, la quale ha sostenuto, esclusivamente, che il proprio tesserato ha dichiarato di non aver rivolto le espressioni offensive citate nel referto arbitrale verso l'arbitro ma nei confronti di un avversario.

Alla riunione tenutasi in data 5.10.2007, questa Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo debba essere rigettato.

Non sono, invero, condivisibili le doglianze della reclamante, in quanto dirette a contestare la veridicità dei referti arbitrali attraverso dichiarazioni rese, peraltro, dall'atleta reo della condotta sanzionata. Sul punto, è noto come principio fondamentale dell'ordinamento calcistico sia quello dettato dall'articolo 35, par. 1.1, C.G.S., che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, peraltro, giustifica, indubbiamente, l'adozione di sanzioni a carico dell'atleta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARA GIULIANOVA/ROVIGO DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

La società Giulianova Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che, nel Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007 ha squalificato l'allenatore della società, Roberto Di Palma, per due giornate.

In considerazione del linguaggio non particolarmente offensivo adoperato dal tecnico ("Arbitro, c'è un calciatore del Rovigo che risponde al nostro pubblico. Ti devi svegliare!"), la C.G.F. riduce la squalifica a una giornata, con restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto del Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo), riduce la squalifica ad 1 giornata di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

8. RICORSO DELL'U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL'AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)

La C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall'U.P.C. Graphistudio Tavagnaccio di Adegliacco di Tavagnacco (Udine), ritenutane l'opportunità, richiede al direttore di gara maggiori elementi in ordine agli insulti ricevuti dai sostenitori della società ricorrente.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete